



Isbn 979-12-5704-048-2 (print)

Isbn 979-12-5704-049-9 (PDF)

Prima edizione: novembre 2025

Copyright: ©2025 Autore/i

eum - Edizioni Università di Macerata

Palazzo Ciccolini, via XX settembre, 5 – 62100 Macerata

tel. (39) 733 258 6080

info.ceum@unimc.it

<https://eum.unimc.it>

L'edizione digitale online è pubblicata in Open Access sul sito web eum.unimc.it secondo i termini della licenza internazionale Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 (CC-BY-SA 4.0).

Il presente volume è stato sottoposto a un processo di *double-blind peer review* esterno, con almeno due revisori, secondo i criteri di scientificità previsti dal Regolamento delle eum (art. 3) e dal Protocollo UPI (Coordinamento delle University Press Italiane).

Nomen omen.

Il nome come diritto della personalità

Riflessioni sparse fra riconoscimenti,
negazioni, mescolanze

a cura di Lina Caraceni

eum

Indice

7 Presentazione

Parte prima. Memoria, conflitti, identità negate e ricostruite

11 Mariano Cingolani
Diritto al nome ed esecuzioni di massa: il contributo delle scienze forensi nella ricostruzione dell'identità delle vittime nell'eccidio delle Fosse Ardeatine

23 Lucrezia Boari
Eccidio delle Fosse Ardeatine: le procedure di identificazione

Parte seconda. Diritti negati, vite vissute. La ricerca del sé e dell'altro nel nome

33 Paola Nicolini
Il nome e la costruzione dell'identità: si cresce solo se "nomi-nati"

43 Benedetta Rossi
"Seconde generazioni" a chi? Chiamare per nome e riconoscere le storie

	Paola Persano
57	Nel nome del padre, nel nome della patria. Per una storia critica dei razzismi
	Natascia Mattucci
65	L'altro nome
	Parte terza. Nel segno del diritto: temi e problemi contemporanei
	Elena Ardito
77	Il diritto al nome nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: un cammino verso la non discriminazione di genere e il riconoscimento della propria identità
	Fabrizio Marongiu Buonaiuti
91	Il diritto al nome tra diritto internazionale privato e libertà di circolazione delle persone nell'Unione europea
	Tiziana Montecchiari
113	Diritto al nome e adozione: questioni controverse
	Laura Vagni
125	Note comparatistiche sulla tutela post-mortem del nome come diritto della personalità
	Tommaso Guerini
145	Anonimato su internet e manipolazione digitale del consenso. Una prospettiva penalistica
	Lina Caraceni
157	"Onomastica e grammatica carceraria": nomi-etichetta, numeri di matricola e identità offese
	Laura Marchegiani
169	Diritto al nome e segni distintivi dell'impresa
183	Autori

Il diritto al nome nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: un cammino verso la non discriminazione di genere e il riconoscimento della propria identità

Elena Ardito

SOMMARIO: 1. Il diritto al nome e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo: profili rilevanti. – 2. Le istanze di conservazione o modifica del nome. – 3. La trasmissione del cognome ai figli quale riflesso della parità genitoriale. – 4. Il riconoscimento dell'identità di genere attraverso la rettifica del nome. – 5. Osservazioni conclusive.

1. Il diritto al nome e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo: profili rilevanti

Il testo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Conv. eur. dir. uomo) non contiene alcun riferimento espresso al nome, a differenza di altri strumenti internazionali di tutela dei diritti umani¹. La suddetta carenza potrebbe trovare la sua *ratio* nelle significative differenze che, all'epoca di redazione della Convenzione, la disciplina dei nomi e dei cognomi presentava nei diversi Stati membri del Consiglio d'Europa, le quali, a loro volta, riflettevano diverse tradizioni di natura storica, politica, sociale e religiosa. Sicché si suppone che

¹ Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 2200A (XXI) del 16 dicembre 1966, entrata in vigore il 23 marzo 1976, art. 24, § 2; Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989, entrata in vigore il 2 settembre 1990, artt. 7-8; Convenzione americana sui diritti dell'uomo, adottata a San José di Costa Rica il 22 novembre 1969, entrata in vigore il 18 luglio 1978, art. 18.

gli Stati non avrebbero accettato di vincolarsi allo stesso modello di regolamentazione dei nomi e dei cognomi, rimettendo volontariamente la materia al vaglio della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU)².

Tuttavia, è a partire dagli anni '90 del secolo scorso che la Corte di Strasburgo, attraverso un'interpretazione evolutiva ed innovativa delle disposizioni convenzionali, ha iniziato a ricondurre le questioni attinenti al diritto al nome, nelle loro diverse sfaccettature, nella dimensione relativa al rispetto della vita privata e familiare e dunque nell'ambito applicativo dell'art. 8 Conv. eur. dir. uomo.

In particolare, nella nota sentenza *Burghartz*, per la prima volta la Corte EDU ha espressamente riconosciuto il nome di un individuo quale mezzo di identificazione personale e di collegamento con la sua famiglia di origine, stabilendo, di conseguenza, che questo «concerns his or her private and family life»³. Tale enunciato, che ha aperto la strada ad un vero e proprio fiume di ricorsi in materia (ipotesi temuta e che si è di fatto realizzata⁴), è stata ribadito in numerose pronunce successive e rappresenta, ad oggi, un orientamento consolidato⁵.

Appurato ciò, sembra ora opportuno soffermarsi sulle conseguenze che derivano da una siffatta impostazione.

È ben noto che l'art. 8 Conv. eur. dir. uomo sia finalizzato principalmente alla tutela del singolo dalle ingerenze arbitrarie nella sua vita privata e familiare da parte di un'autorità pubblica⁶. Si tratta di una disposizione da cui discende un classico obbligo negativo, descritto dalla Corte come l'essenziale finalità della norma⁷. Tuttavia, ciò non esclude che dalla stessa possano derivare degli obblighi positivi in capo agli Stati, che prevedano quindi l'adozione di determinate misure, politiche, o azioni volte ad assicurare l'effettivo rispetto della vita privata e familiare dei cittadini⁸. I confini tra gli obblighi positivi e negativi dello Stato ai sensi dell'articolo 8 Conv. eur. dir. uomo non si prestano, in linea generale, ad una definizione precisa ma in entrambi i contesti si de-

² Si noti inoltre che nei *travaux préparatoires* della Convenzione europea non solo non si rinviene parimenti nessuna menzione al diritto al nome ma, proprio alla luce della mancata armonizzazione tra i vari ordinamenti interni in materia, si esclude espressamente la disciplina dello stato civile.

³ Corte EDU, 22 febbraio 1994, *Burghartz* c. Svizzera, § 24.

⁴ Corte EDU, 22 febbraio 1994, *Burghartz* c. Svizzera, opinione dissenziente dei giudici Pettiti e Valticos.

⁵ Corte EDU, 25 novembre 1994, *Stjerna* c. Finlandia, § 37; Corte EDU, 16 novembre 2004, *Ünal Tekeli* c. Turchia, § 42; Corte EDU, 6 settembre 2007, *Johansson* c. Finlandia, § 37; Corte EDU, 1° luglio 2008, *Daróczy* c. Ungheria, § 26; Corte EDU, 9 novembre 2010, *Losonci Rose e Rose* c. Svizzera, § 26; Corte EDU, 16 maggio 2013, *Garnaga* c. Ucraina, § 36.

⁶ Corte EDU, 22 febbraio 2018, *Libert* c. Francia, §§ 40-42.

⁷ Corte EDU, 27 ottobre 1994, *Kroon e altri* c. Paesi Bassi, § 31.

⁸ Corte EDU, 24 aprile 2018, *Lozovyye* c. Russia, § 36.

ve tener conto del giusto equilibrio che deve essere raggiunto tra i concorrenti interessi dell'individuo, da un lato, e quelli della comunità considerata nel suo complesso, dall'altro⁹.

Dunque, calando il discorso nella materia in esame, se è certamente legittimo l'interesse dello Stato a regolamentare l'uso dei nomi, per rispondere ad esigenze di natura pubblicistica quali la corretta tenuta dei registri anagrafici o la necessità di preservare l'unità familiare, questo non potrà mai arrivare a comprimere in modo irragionevole i diritti individuali sottesi e contrari. Innanzitutto, viene in rilievo il diritto a stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani e a "farsi riconoscere" attraverso l'utilizzo di un determinato nome in un dato contesto sociale, professionale, commerciale o altro¹⁰. Il diritto al nome viene dunque fin da subito valorizzato per la sua componente "relazionale".

D'altra parte, è stata altresì evidenziata la sua stretta correlazione con l'identità dell'individuo, di cui il nome è stato correttamente riconosciuto quale aspetto essenziale ed integrante¹¹.

L'art. 8 Conv. eur. dir. uomo non è però l'unica disposizione convenzionale che è stata finora ritenuta applicabile in relazione al diritto al nome.

Sono stati infatti indagati dalla Corte, in plurime occasioni, i profili discriminatori eventualmente connessi alla disciplina dei nomi, con particolare riguardo alla determinazione del cognome dei coniugi¹² e alla trasmissione del cognome dei genitori ai figli¹³. Il tema è stato dunque approfondito nell'ambito delle relazioni familiari e sostanzialmente sempre con riferimento a potenziali discriminazioni in ragione del sesso, rilevanti ai sensi dell'art. 14 della Convenzione.

L'art. 14 Conv. eur. dir. uomo, come più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte, non ha un'esistenza indipendente ma viene definita quale norma "ancillare", con la funzione principale di integrare le altre disposizioni sostanziali della Convenzione e dei Protocolli, con le quali va necessariamente letta

⁹ Per un approfondimento sull'ambito materiale di applicazione dell'art. 8 Conv. eur. dir. uomo, si veda: W. Schabas, *The European Convention on Human Rights: A Commentary*, 1^a ed., Oxford, 2015, pp. 358-412.

¹⁰ Corte EDU, 22 febbraio 1994, *Burghartz c. Svizzera*, § 24.

¹¹ Corte EDU, 24 giugno 2004, *Von Hannover c. Germania*, §50. Per una panoramica sul riconoscimento del nome quale elemento costitutivo dell'identità del singolo da parte di altri fonti normative ed organismi giurisdizionali internazionali di tutela dei diritti umani, si veda: F. De Varennes, E. Kuzborska, *Human Rights and a Person's Name: Legal Trends and Challenges*, in *Human Rights Quarterly*, 47, 2015, pp. 983-986.

¹² Corte EDU, 16 novembre 2004, *Ünal Tekeli c. Turchia*; Corte EDU, 9 novembre 2010, *Lozonci Rose e Rose c. Svizzera*.

¹³ Commissione europea dei diritti dell'uomo, 12 aprile 1996, *Fornaciari, Gianettoni e Fornaciari c. Svizzera*; Corte EDU, 27 aprile 2000, *Bijleveld c. Paesi Bassi*; Corte EDU, 27 settembre 2001, *G.M.B. e K.M. c. Svizzera*; Corte EDU, 1 gennaio 2014, *Cusan e Fazzo c. Italia*; Corte EDU, 26 ottobre 2021, *León Madrid c. Spagna*.

in combinato disposto¹⁴. In altre parole, essa non vieta la discriminazione in sé stessa ma soltanto eventuali discriminazioni nel godimento di diritti e libertà previsti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli ed è tesa ad assicurare che questi si realizzino senza distinzioni di razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o di altro genere, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita, appartenenza ad una particolare minoranza, riconducibilità ad altri stati personali o, per ciò che qui interessa specificamente, di sesso. L'obiettivo della norma è quello di far sì che individui che si trovino in una situazione analoga o simile ricevano il medesimo trattamento da parte delle autorità, a meno che un trattamento differenziato non sia supportato da una giustificazione oggettiva e ragionevole, ovvero persegua un fine legittimo e vi sia una relazione di proporzionalità tra i mezzi impiegati e l'obiettivo da raggiungere¹⁵.

Ampio spazio è riservato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo alla discriminazione di genere, che è la questione di fondo che si è più volte intrecciata con il tema del diritto al nome, nei due ambiti materiali già evidenziati.

In via generale, è stato più volte precisato che, essendo la parità di genere uno dei principali obiettivi degli Stati membri del Consiglio d'Europa, devono sussistere «very weighty reasons» affinché una discriminazione fondata solo ed unicamente sul sesso possa considerarsi compatibile con la Convenzione¹⁶. Ad esempio, i riferimenti a tradizioni, attitudini sociali prevalenti o stereotipi di genere non sono stati considerati delle motivazioni sufficienti a giustificare una differenza di trattamento basata sul sesso¹⁷.

Si vedrà come, anche per ciò che concerne specificamente la disciplina dei nomi, anzi più precisamente dei cognomi, gli spazi di manovra riservati alle autorità statali siano stati progressivamente ridotti dalla Corte ogni qual volta siano entrate in gioco questioni legate all'uguaglianza tra uomo e donna.

¹⁴ Corte EDU, 16 marzo 2010, § 63; Corte EDU, Grande Chambre, 19 settembre 2018, *Molla Sali c. Grecia*, § 123. Va in ogni caso precisato che in alcuni casi eccezionali l'art. 14 Conv. EDU è stato ritenuto applicabile anche in assenza di una violazione di una norma distinta della Convenzione, utilizzando la tecnica dei c.d. «diritti addizionali». Si vedano sul punto: Corte EDU, Grande Chambre, 22 gennaio 2008, § 47 (riguardante l'adozione di minori da parte di coppie dello stesso sesso); Corte EDU, Grande Chambre, 11 ottobre 2022, *Beeler v. Switzerland* (relativo alla disparità di trattamento tra vedovi padri e vedove madri nella ricezione della pensione di reversibilità). Per un'attenta disamina sull'ambito di applicazione materiale dell'art. 14 Conv. EDU, si veda: M. E. Villiger, *Handbook on the European Convention on Human Rights*, Leiden, 2023, pp. 580-595.

¹⁵ Corte EDU, Grande Chambre, 19 dicembre 2018, *Molla Sali c. Grecia*, § 135; Corte EDU, Grande Chambre, 5 settembre 2017, *Fábián c. Ungheria*, § 113.

¹⁶ Corte EDU, Grande Chambre, 22 marzo 2012, *Konstantin Markin c. Russia*, § 127; Corte EDU, 24 ottobre 2019, *J.D. and A. c. Regno Unito*, § 89; Corte EDU, Grande Chambre, 11 ottobre 2022, *Beeler v. Switzerland*, § 95.

¹⁷ Corte EDU, Grande Chambre, 22 marzo 2012, *Konstantin Markin c. Russia*, § 127, § 143.

Ebbene, individuati i nodi concettuali e le disposizioni convenzionali che hanno fino ad oggi ricoperto un ruolo centrale nella giurisprudenza della Corte EDU sul diritto al nome, nei paragrafi successivi si procederà alla disamina di alcuni casi ritenuti particolarmente interessanti in materia, suddivisi in diversi ambiti tematici, e riguardanti, rispettivamente, le istanze individuali di conservazione o modifica del nome, la trasmissione del cognome dai genitori ai figli, fino ad arrivare ad un filone giurisprudenziale che si è sviluppato recentemente e che riguarda le pretese di rettifica del nome quale affermazione della propria identità di genere.

2. *Le istanze di conservazione o modifica del nome*

Tra le pronunce relative alla conservazione del nome, va senz'altro ricordato il caso *Unal Tekeli c. Turchia*, avente ad oggetto la normativa turca in materia di determinazione del cognome, la quale prevedeva l'acquisizione automatica ed obbligatoria del cognome del marito per le donne sposate, lasciando invece come facoltativa l'opzione di "aggiungere" il proprio cognome da nubile. D'altra parte, come è facile intuire, il cognome del marito all'esito del matrimonio non subiva invece alcuna modifica. Ebbene, la disposizione in questione, stigmatizzata dalla ricorrente, è stata giudicata dalla Corte contraria agli artt. 8 e 14 Conv. eur. dir. uomo, letti congiuntamente, in quanto, nel ricercare quel delicato equilibrio tra le istanze pubblicistiche (mantenimento dell'unità familiare) e privatistiche (libertà di scegliere autonomamente il proprio cognome), il sacrificio imposto alla ricorrente è stato ritenuto troppo gravoso. Pur considerando le importanti ripercussioni derivanti dall'espunzione della norma dall'ordinamento interno, che avrebbe determinato un cambiamento di sistema nella determinazione dei cognomi dei coniugi e dunque uno stravolgimento nella tenuta dei registri anagrafici, tale disagio ai danni dell'amministrazione pubblica è stato ritenuto tollerabile o quantomeno non tale da integrare una circostanza oggettiva e ragionevole che possa giustificare una discriminazione basata unicamente sul sesso¹⁸.

Se in tale sentenza, l'interesse statale da bilanciare, benché ritenuto soccombente, è stato individuato nella salvaguardia dell'unità della famiglia, in una successiva pronuncia, sempre concernente la conservazione del cognome, questo è stato invece rintracciato nella necessità di garantire l'autenticità dei registri di Stato. Il caso riguarda un errore nella trascrizione del cognome della ricorrente nell'atto di matrimonio, la quale, per gran parte della sua vita aveva utilizzato, sia in ambito privato che professionale, un cognome diverso

¹⁸ Corte EDU, 16 novembre 2004, *Unal Tekeli c. Turchia*, §§ 66-68.

da quello effettivamente presente nei documenti dello Stato civile. La non corrispondenza tra il nome “di fatto” e quello “ufficiale” era emersa molti anni dopo il matrimonio e dunque a seguito di un costante e perdurante utilizzo del primo dei due da parte della ricorrente. In tale occasione, pur in presenza di una motivazione legittima delle autorità ungheresi, è stata ritenuta prevalente la contraria pretesa del singolo di continuare ad utilizzare un nome che riconosceva come proprio e con si auto-identificava. Ciò in quanto:

names are central elements of self-identification and self-definition. Imposing a restriction on one's right to bear or change a name without justified and relevant reasons is not compatible with the purpose of Article 8 of the Convention, which is to protect individuals' self-determination and personal development¹⁹.

Quanto invece ai casi relativi alle istanze di modifica del nome, sembra opportuno riflettere su due pronunce in cui la Corte arriva a delle conclusioni opposte, da un lato rigettando e dall'altro accogliendo la domanda avanzata dal ricorrente.

Nel *leading case Stjerna c. Finlandia*, viene infatti respinto il ricorso di un cittadino finlandese che aveva richiesto di cambiare il proprio cognome per due motivi: *i*) ovviare alle difficoltà pratiche di pronuncia di quello in uso; *ii*) recuperare il cognome dei propri avi, storicamente attribuito alla famiglia di origine. In tal caso, sempre nell'ambito applicativo dell'art. 8 Conv. eur. dir. uomo, si trattava non tanto di valutare l'ingerenza delle autorità nella vita privata del singolo (di fatto inesistente) bensì di verificare l'esistenza o meno di un obbligo positivo in capo allo Stato nell'accogliere la richiesta presentata (acconsentire alla modifica del cognome).

Nel merito, la Corte ha rilevato, da un lato, che il disagio subito dal sig. Stjerna dall'uso del nome corrente, in base alle prove dallo stesso presentate, non risultava significativo e, dall'altro, che il collegamento con i suoi antenati era troppo remoto²⁰. Ciò a fronte di un ragionevole interesse statale di regolamentazione del cognome a fini pubblicistici e di una totale assenza di profili discriminatori insiti nella richiesta. Per tali ragioni la decisione del governo finlandese viene ritenuta conforme alla Convenzione e non viene accertata alcuna violazione di quest'ultima²¹.

Al contrario, in *Garnaga c. Ucraina*²², come già accennato, l'epilogo è completamente opposto.

Il caso riguardava il rifiuto avanzato dalle autorità ucraine alla richiesta di una cittadina di cambiare il proprio cognome, corrispondente a quello del pa-

¹⁹ Corte EDU, 1 luglio 2008, *Daróczy c. Ungheria*, § 32.

²⁰ Corte EDU, 25 novembre 1994, *Stjerna c. Finlandia*, § 41.

²¹ *Ibid.*, § 45.

²² Corte EDU, 16 maggio 2013, *Garnaga c. Ucraina*.

dre biologico e legittimo, in quello del nuovo marito della madre, che la ricorrente considerava come padre sostanziale, con cui coabitava e con cui aveva instaurato un legame affettivo molto forte. La motivazione dell'istanza risiedeva appunto nel desiderio di formalizzare il collegamento, oggettivamente esistente, con la famiglia composta dalla madre, dal marito e dal figlio di questi ultimi; famiglia che la ricorrente percepiva ormai come propria. In tal caso la Corte accoglie la domanda della ricorrente sia perché il rifiuto opposto dalle autorità nazionali non era supportato da una idonea base legale (non vigeva, e non veniva di conseguenza rilevata dallo Stato, alcuna legge interna che impedisse il cambiamento del cognome) né da giustificazioni valide (non era stata sollevata dallo Stato nessuna esigenza imperativa rilevante). La pronuncia è interessante anche perché si può presumere che una domanda sostanzialmente analoga ma presentata in relazione al cognome di una ipotetica "madre di fatto" avrebbe dovuto essere parimenti accolta²³.

Perché questo caso è diverso dal precedente tanto da spingere la Corte a due soluzioni antitetiche? A ben vedere, sebbene la Corte dica il contrario, forse a fronte di osservazioni più o meno convincenti degli Stati convenuti, le esigenze pubblicistiche che entrano in gioco sono le stesse: preservare la facoltà statale di regolamentare l'uso e la determinazione dei cognomi. Tuttavia, mentre in *Garnaga* la pretesa della ricorrente viene accolta perché fa riferimento alla valorizzazione di un legame familiare effettivo e che si era già cristallizzato nella realtà fattuale, in *Sterjna* la domanda viene respinta perché il collegamento con gli ascendenti, di cui il ricorrente voleva acquisire il cognome, era soltanto effimero ed ideale e non aveva avuto alcuna manifestazione concreta.

3. *La trasmissione del cognome ai figli quale riflesso della parità genitoriale*

In una prima fase la giurisprudenza della Corte EDU ha mostrato una certa chiusura verso le istanze dei genitori di trasmettere uno dei loro cognomi ai figli, modificando quello corrente, o di attribuire, fin dalla nascita, un certo cognome piuttosto che un altro.

Si noti, ad esempio, che è stato ritenuto compatibile con la Convenzione il rifiuto rivolto dalle autorità svizzere a una coppia di genitori che aveva richiesto di attribuire alla figlia il cognome di uno dei due (della madre) che però risultava diverso da quello acquisito da entrambi i coniugi (del padre) e scelto

²³ In tal senso: A. Fabbricotti, *La trasmissione del cognome materno secondo il diritto internazionale in materia di diritti umani*, in A. Fabbricotti (a cura di), *Il diritto al cognome materno. Profili di diritto civile italiano, di diritto internazionale, dell'Unione europea, comparato ed internazionale privato*, Napoli, 2017, p. 73.

quale *family name*²⁴. In tal caso la Corte ha rilevato, *in primis*, che non sia stato dimostrato un particolare disagio subito dai genitori o dalla minore in conseguenza del diniego. D'altra parte, è stata ritenuta ragionevole l'esigenza statale sollevata per cui genitori e figli debbano portare lo stesso cognome, al fine di identificarli come membri della stessa famiglia. Considerando infine che la legge svizzera consente ai genitori di scegliere alternativamente il cognome del padre o della madre come cognome della famiglia, con l'unica conseguenza che questo dovrà poi essere trasmesso a tutti i figli, al fine di mantenere l'unità familiare (possibilità non sfruttata dai ricorrenti rispetto al cognome materno), la Corte non ha individuato alcuna violazione della Convenzione. Nessun profilo discriminatorio tra uomo e donna viene ritenuto sussistente, proprio a fronte della libertà di scelta lasciata "a monte" ai genitori. Non viene però considerando come l'automatica esclusione di uno dei due cognomi dei genitori, prevista dalla legge svizzera, possa in ogni caso incidere negativamente sull'identità del minore e sul proprio riconoscimento come figlio di entrambi. Tuttavia, non era questo l'oggetto della domanda e quindi una simile riflessione avrebbe forse implicato un vizio di *extra petita*²⁵.

Una soluzione simile viene raggiunta in un caso olandese dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato²⁶. La fattispecie riguardava una coppia di genitori che pretendeva di attribuire alle figlie femmine il cognome della madre e ai figli maschi il cognome del padre. In particolare, la madre aveva presentato un ricorso per trasmettere il proprio cognome alla prima figlia, in procinto di nascere, la quale avrebbe altrimenti acquisito *ex lege* il cognome del padre. La Corte esplora una possibile violazione dell'art. 8 e dell'art. 14 Conv. eur. dir. uomo. Quanto alla prima disposizione, avendo rilevato che la richiesta era stata presentata solo rispetto alla prima figlia e non per tutti i figli della coppia, con la conseguenza che l'accoglimento avrebbe "spezzato" l'unità familiare, la Corte ritiene la pretesa statale, sorretta da tale scopo, prevalente su quella individuale di continuazione del cognome della madre²⁷. Più interessante è invece il ragionamento relativo all'art. 14, analizzato in combinato disposto con l'art. 8. In tal caso viene accertata una discriminazione in base al sesso ma la differenza di trattamento viene ritenuta legittima e proporzionale. Ciò in quanto la legge olandese consentiva ai coniugi di scegliere il cognome di uno dei due come cognome della famiglia ma in caso di mancato accordo prevedeva l'attribuzione automatica ai figli del cognome del padre. Dunque, men-

²⁴ Corte EDU, 27 settembre 2001, G.M. B. e K.M. c. Svizzera.

²⁵ Si rammenta che la Corte di Strasburgo è vincolata al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e non può dunque «adopt a judgment which would go beyond (*ultra petita*) or outside (*extra petita*) what has been referred to it» (Corte EDU, Grande Chambre, 20 marzo 2018, Radomilja *et al.* c. Croazia, § 109, § 125).

²⁶ Corte EDU, 27 aprile 2000, Bijleveld c. Paesi Bassi.

²⁷ Ivi, pp. 5-6.

tre la trasmissione del cognome della madre necessitava di un esplicito consenso dei due genitori, il quale doveva essere formalizzato in uno specifico atto, l'attribuzione del cognome del padre poteva operare anche in assenza e anche in caso di disaccordo dei due sul punto: un trattamento senza dubbio differenziato e solo in ragione del sesso. Tuttavia, la norma sulla trasmissione automatica del cognome del padre in caso di mancato accordo è stata considerata "necessaria" per scongiurare l'ipotesi di indeterminatezza del cognome dei figli in pendenza del raggiungimento dell'accordo stesso. La disparità di trattamento (accertata) viene dunque considerata in linea con la Convenzione²⁸.

Tale conclusione desta tuttavia alcune perplessità: se la norma interna che consente ai figli di acquisire un certo cognome in mancanza di un accordo dei genitori è senz'altro motivata da fini legittimi (evitare l'indeterminatezza di cui si è appena detto e mantenere allo stesso tempo l'unità familiare) essa risponde anche ad un criterio di proporzionalità? In altre parole, non esistevano altre misure che avrebbero ugualmente soddisfatto entrambi gli scopi anzidetti senza tuttavia determinare una discriminazione di genere? Si pensi, ad esempio, ad una ipotetica norma che preveda la trasmissione automatica del cognome di entrambi i genitori in caso di mancato accordo. La Corte, tuttavia, non si spinge fino a tali considerazioni, forse proprio alla luce del rilevato ampio margine di apprezzamento riservato agli Stati in materia di regolamentazione dei cognomi²⁹.

Si registra invece un significativo cambio di passo a partire dal celebre caso *Cusan e Fazzo c. Italia*³⁰ con cui è stato inferto un duro colpo alla regola italiana di attribuzione automatica del patronimico. Com'è noto, il caso riguardava una coppia di coniugi che aveva richiesto, al momento di registrazione della nascita della figlia, che questa acquisisse il solo cognome della madre. Istanza seguita da un rigetto basato sulla lettura integrata delle norme interne rilevanti sul punto. Nel merito, la Corte ha riscontrato la presenza di una discriminazione *ex artt.* 8 e 14 Conv. eur. dir. uomo, richiamando la propria giurisprudenza pertinente e ribadendo quanto già affermato dalla Corte costituzionale e della Corte di cassazione italiane, nell'ambito della vicenda giurisdizionale interna, secondo cui il sistema normativo in vigore derivava da una concezione patriarcale della famiglia, non più compatibile con il principio di

²⁸ Ivi, pp. 6-7.

²⁹ Corte EDU, 25 novembre 1994, *Stjerna c. Finlandia*, § 39.

³⁰ Corte EDU, 1° gennaio 2014, *Cusan e Fazzo c. Italia*. Per un commento si rimanda a: M. Calogero, L. Pannella, *L'attribuzione del cognome ai figli in una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: l'Affaire Cusan e Fazzo c. Italia*, in *Ordine Internazionale e Diritti Umani*, 2014, pp. 222-246. In senso critico, si veda: J. Fierens, 'Où t'es, papa où t'es ?' ou comment la Cour européenne des droits de l'homme choisit d'ignorer la fonction fondamentale du patronyme (obs. Cour eur. dr. h., *Cusan et Fazzo c. Italie*, 7 janvier 2014), in *Revue trimestrielle des droits de l'Homme*, 103, 2015, pp. 701 ss.

uguaglianza tra uomo e donna. Tale discriminazione è stata ritenuta non più giustificata in quanto:

Si la règle voulant que le nom du mari soit attribué aux «enfants légitimes» peut s'avérer nécessaire en pratique et n'est pas forcément en contradiction avec la Convention [...], l'impossibilité d'y déroger lors de l'inscription des nouveau-nés dans les registres d'état civil est excessivement rigide et discriminatoire envers les femmes³¹.

Sembra importante sottolineare che tale sentenza è stata espressamente richiamata, giocando un ruolo determinante, insieme ad altri precedenti conformi della Corte EDU, nella sentenza della Corte costituzionale italiana che rappresenta l'ultima e, a parere di chi scrive, la più convincente puntata della saga giurisprudenziale italiana sulle regole di attribuzione del cognome dei genitori ai figli³². Con tale pronuncia, difatti, la Corte costituzionale, ritenendo ormai non più accettabile l'inerzia del legislatore sulla questione, nonostante i numerosi moniti precedentemente rivolti allo stesso, dichiara l'incostituzionalità della norma interna che prevede l'automatica trasmissione del cognome del padre ai figli nella parte in cui non ammette nessuna possibilità di deroga. Viene infatti elaborata una nuova regola, forse “forzando” il principio di separazione dei poteri in ragione del non più tollerabile trascorrere del tempo, secondo cui il cognome del figlio è formato dai cognomi dei due genitori salvo loro diverso accordo. Un simile intervento, seppur senza dubbio indifferibile, ha sollevato una serie di criticità sia di ordine concettuale che pratico.

Quanto al primo aspetto, è stato correttamente osservato come una simile *regola iuris* risulti sbilanciata verso il principio consensualistico a discapito di quello identitario del figlio: è la volontà dei genitori che è “sovrana” nella trasmissione del cognome al figlio ma questa non necessariamente determina una attribuzione che rifletta il duplice legame genitoriale (il doppio cognome non è obbligatorio ma derogabile in caso di accordo contrario dei genitori) e, peraltro, non sempre presuppone una condizione di effettiva uguaglianza tra le parti³³. Si suppone inoltre che la preminenza attribuita al consenso dei genitori

³¹ Corte EDU, 1° gennaio 2014, Cusan e Fazzo c. Italia, § 67.

³² Corte cost., 31 maggio 2022, n. 131. Per un commento alla pronuncia, si veda: E. Frontoni, *La Corte scrive la nuova disciplina del cognome dei figli*, in *Osservatorio costituzionale*, 5, 2022, pp. 162-173; C. Ingenito, *Storia del nuovo cognome dei figli tra tutela dell'unità familiare e diritto all'identità. Riflessioni a margine della sentenza n. 131/2022*, in *Osservatorio costituzionale*, 6, 2022, pp. 355-388; E. Malfatti, *Istanze di attribuzione del cognome materno e nuova regola del doppio cognome: note a margine della sentenza n. 131 del 2022*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 3, 2022, pp. 1423-1431; A.O. Cozzi, *Cognome, ultimo atto: il principio dell'accordo tra genitori e la regola legale del doppio cognome*, in *L'Osservatorio sul diritto di famiglia*, 2, 2022, pp. 27-38. Per un *excursus* sul “cammino” delle Corti interne in materia si veda: C. Masciotta, *L'eguaglianza dei genitori nell'attribuzione del cognome: una nuova regola iuris dettata dal giudice costituzionale*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2, 2022, pp. 252-271.

³³ In tal senso si veda: C. Masciotta, cit., pp. 268-269.

non potrà che agevolare, nella prassi, la permanenza del solo cognome paterno in quanto tale consenso non sarà pienamente libero, bensì certamente influenzato dal costume sociale e dalle abitudini culturali più diffuse³⁴.

Quanto al secondo profilo, è evidente che il nuovo sistema lasci irrisolti una serie di problemi, dalle misure da adottare per evitare il c.d. “effetto moltiplicatore” dei cognomi a quelle per preservare il mantenimento dell’unità familiare. Questioni che potranno essere definite soltanto attraverso una legge organica e coerente. Bisognerà dunque verificare se questo nuovo assetto, per ora provvisorio e in qualche modo parziale, risulti o meno compatibile con la Convenzione.

Infine, si segnala una pronuncia relativa a una domanda di inversione dell’ordine dei cognomi dei genitori³⁵. Nello specifico, la ricorrente aveva richiesto di cambiare l’ordine dei cognomi di sua figlia, anteponendo quello materno a quello paterno. Tale possibilità le era stata negata dalle autorità spagnole in quanto non ammessa dalla legge interna, salvo accordo dei genitori sul punto (nel caso di specie assente). Detta normativa è stata ritenuta discriminatoria in base al genere e non conforme a Convenzione in quanto, seppure riconosciuta nella sua utilità, la impossibilità di derogarvi (a meno che non ci sia un espresso consenso dei genitori) è stata valutata come eccessivamente rigorosa e vessatoria per le donne. Da ultimo, infatti, è stato espressamente dichiarato: «aunque la seguridad jurídica puede manifestarse por la elección de anteponer el apellido paterno, también puede manifestarse mediante el apellido materno»³⁶. Si tratta dunque di un decisivo superamento della posizione assunta dalla Corte in *Bijleveld c. Paesi Bassi*, già esaminata, e di un forte segnale da Strasburgo che suggerisce, auspicabilmente, che nessuna discriminazione in base al sesso potrà più essere tollerata sull’altare dell’unità familiare o della certezza del diritto qualora esistano vie meno intrusive per raggiungere il medesimo obiettivo.

4. Il riconoscimento dell’identità di genere attraverso la rettifica del nome

Come anticipato in premessa, la Corte EDU ha altresì esplorato il tema del nome quale forma di riconoscimento della propria identità di genere.

³⁴ Si veda: A.O. Cozzi, cit., p. 37.

³⁵ Corte EDU, 26 ottobre 2021, León Madrid c. Spagna. Per un commento si veda: J.-P. Marguénaud, *Le démantèlement de la tradition patriarcale patronymique par le principe de non-discrimination. À propos de l’ordre des noms de famille portés par l’enfant (obs. sous Cour eur. dr. h., arrêt León Madrid c. Espagne, 26 octobre 2021)*, in *Revue trimestrielle des droits de l’Homme*, 3, 2022, pp. 689-699.

³⁶ Corte EDU, 26 ottobre 2021, León Madrid c. Spagna, § 69.

In tale ambito, merita di essere menzionato il caso *S.V. c. Italia*³⁷ riguardante il diniego opposto dalle autorità italiane alla richiesta di una donna transgender di rettificare anagraficamente il proprio nome. Il rifiuto era stato motivato dal mancato completamento da parte della ricorrente del percorso di transizione, attraverso l'accertamento giudiziale dell'operazione chirurgica di conversione sessuale, nonostante la stessa avesse già avviato tale percorso, oltre ad essere ormai da anni socialmente riconosciuta come donna.

Nel merito, la Corte ricorda dapprima, in base alla sua giurisprudenza consolidata, che le questioni riguardanti il nome possono sussumersi nell'ambito applicativo dell'art. 8 Conv. eur. dir. uomo e che, seppur gli Stati godano di un ampio margine di apprezzamento nel regolamentare la modifica dei nomi, questo tuttavia si restringe quando entrano in gioco questioni relative ad uno degli aspetti più intimi della vita privata, ossia il diritto all'identità sessuale³⁸. Con riferimento al caso di specie, viene poi osservato come la mancata autorizzazione delle autorità italiane alla rettifica del nome, seppur conforme alle norme rilevanti in materia, si sia basata su argomenti puramente formali che non tenevano affatto conto della situazione specifica dell'interessata. Questa, infatti, aveva avviato già da molti anni il processo di transizione sessuale e il suo aspetto fisico nonché la sua identità sociale erano già femminili da molto tempo. Di conseguenza il rigetto l'aveva posta per un periodo di tempo irragionevole in una posizione di vulnerabilità, umiliazione e ansia³⁹. Considerando infine che, anche ai sensi di altre fonti internazionali richiamate espressamente⁴⁰, gli Stati devono garantire alle persone transgender che i cambiamenti di nome e di genere nei documenti ufficiali si realizzino in modo rapido, trasparente e accessibile, la Corte ha accertato una violazione dell'art. 8 della Convenzione.

Tale statuizione, riguardante i requisiti minimi che devono essere rispettati nelle procedure di rettifica del nome o del genere delle persone transgender, è stata inoltre ripresa e posta a fondamento di un caso più recente. In tale occasione, la Corte ha rilevato una violazione dell'art. 8 Conv. eur. dir. uomo da parte della Georgia, per non aver previsto un quadro normativo chiaro, preci-

³⁷ Corte EDU, 11 ottobre 2018, *S.V. c. Italia*.

³⁸ Corte EDU, 11 ottobre 2018, *S.V. c. Italia*, §§ 58-62; Corte EDU, 16 luglio 2014, *Hämäläinen c. Finlandia*, § 67; Corte EDU, 6 aprile 2017, *A.P., Garçon e Nicot c. Francia*, § 123.

³⁹ Corte EDU, 11 ottobre 2018, *S.V. c. Italia*, § 70; Corte EDU, 11 luglio 2002, *Christine Goodwin c. Regno Unito*, §§ 77-78.

⁴⁰ Il 31 marzo 2010 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato la raccomandazione CM/Rec(2010)5 sulle misure volte a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. Tale raccomandazione stabilisce in particolare che «gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per garantire il pieno riconoscimento giuridico dell'avvenuto cambiamento del sesso di una persona in tutte le sfere della vita, in particolare rendendo possibili le rettifiche dei dati anagrafici nei documenti ufficiali in modo rapido, trasparente e accessibile».

so e coerente sul punto. Al contrario, la normativa vigente attribuiva alle autorità competenti un ampio margine di discrezionalità sui criteri necessari per ottenere la modifica del sesso nei documenti anagrafici da parte delle persone transgender.

5. Osservazioni conclusive

Dall'analisi globale ed integrata della giurisprudenza finora indagata, nei suoi diversi ambiti tematici, possono svolgersi alcune riflessioni conclusive.

Innanzitutto, ciò che è emerso è che la facoltà di scegliere liberamente il proprio nome, conservando quello corrente o chiedendone una modifica, rientra certamente nel diritto del singolo di autodeterminarsi in quanto il nome riflette essenzialmente l'identità della persona e rappresenta un mezzo per auto-identificarsi e riconoscersi all'interno di un determinato contesto, concorrendo al pieno sviluppo della propria personalità.

D'altra parte, sebbene tale libertà si scontri frequentemente, nella prassi applicativa, con interessi pubblicistici contrapposti sorretti da finalità legittime, alla luce dell'interpretazione evolutiva elaborata dalla Corte europea – secondo quanto finora emerso – il conflitto, pur nella sua fisiologica inevitabilità, tende a risolversi nella prevalenza dell'interesse individuale, in particolare al ricorrere di due ipotesi.

In primo luogo, quando la pretesa del singolo è tesa a valorizzare e/o formalizzare una situazione “concreta”, la quale deve essersi quindi già manifestata e consolidata nella realtà fattuale e che deve contraddistinguere ed influenzare in modo significativo l'esistenza del singolo ricorrente⁴¹.

In secondo luogo, sembra interessante notare come la Corte sia divenuta man mano più attenta in tutti quei casi in cui il comportamento dell'autorità, derivante da una consuetudine o da una normativa interna, in tema di regolamentazione dei nomi, abbia determinato una discriminazione fondata sul sesso. E ciò sia con riferimento alle istanze delle donne sposate di “sganciarsi” dal cognome del marito sia con riguardo alle legittime pretese delle madri di concorrere in modo paritario ai padri nella trasmissione del proprio cognome ai figli. In particolare, in tale duplice contesto, è possibile scorgere un graduale avanzamento in senso ugualitario dell'approccio della Corte. In un primo momento, infatti, talune discriminazioni di genere, accertate nei fatti di causa, sono state ritenute giustificate da circostanze oggettive e ragionevoli, e dunque giudicate compatibili con la Convenzione. Tuttavia, nel parere di chi scrive, le

⁴¹ Si vedano in tal senso: Corte EDU, 16 maggio 2013, *Garnaga c. Ucraina*; Corte EDU, 1° luglio 2008, *Daróczy c. Ungheria*; Corte EDU, 11 ottobre 2018, *S.V. c. Italia*.

differenziazioni individuate non sembravano in ogni caso rispettare il criterio di proporzionalità rispetto alla misura prescelta dallo Stato, come l'orientamento consolidato della Corte imporrebbe⁴². In una seconda fase, invece, la Corte ha ritenuto non più ammissibili, e quindi non più conformi a Convenzione, talune situazioni discriminatorie per le donne in quei casi in cui sarebbe stato effettivamente possibile, per le autorità pubbliche interessate, adottare una misura ugualmente efficace allo scopo ma meno vessatoria nei loro confronti⁴³.

Vanno infine considerati gli sforzi posti in essere dalla Corte europea quanto alla definizione dei caratteri obbligatori delle procedure di rettifica del nome che riguardano le persone transgender. Considerando le due pronunce prese in esame, se è vero che non sono stati chiariti con precisione dalla Corte i presupposti necessari per addivenire ad una rettifica del sesso nei documenti anagrafici⁴⁴, sembra in ogni caso importante la statuizione secondo cui le relative procedure debbano essere caratterizzate da accessibilità, rapidità e trasparenza. Ciò significa che le normative e le pratiche interne degli Stati membri del Consiglio d'Europa dovranno necessariamente ispirarsi e rispondere a tali *standard* per non violare la Convenzione e ciò non potrà che garantire alle persone transgender un maggior grado di dignità.

⁴² Corte EDU, 27 aprile 2000, *Bijleveld c. Paesi Bassi*.

⁴³ Corte EDU, 26 ottobre 2021, *León Madrid c. Spagna*.

⁴⁴ P. Cannoot, *S. V. v. Italy: on temporality and transgender persons*, 19 ottobre 2018, URL: <<https://strasbourgobservers.com/2018/10/19/s-v-v-italy-on-temporality-and-transgender-persons/>> [ultimo accesso: 15/09/2025].